



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO:

FINANZE: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 - DETERMINAZIONI

L'anno **DUEMILASEDIC**i addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **13:30** nella sala delle adunanza consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **ORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Arch. GIOELLI Silvia - Sindaco	Sì
2. IUORIO Giuliano - Consigliere	Sì
3. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
4. PENNA MARISA - Consigliere	Sì
5. BADELLINO Renato - Vice Sindaco	Sì
6. RIVELLA Gianluca - Consigliere	Sì
7. CAVALLERO Deborah - Consigliere	Sì
8. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
9. GIORDANO Gianfranco - Consigliere	Sì
10. CERRINO Alberto - Consigliere	Sì
11. ALLISIO Mario - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arch. GIOELLI Silvia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L.vo 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1999 l'Addizionale Comunale all'IRPEF;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 13.12.1999 con la quale veniva istituita anche nel nostro Comune l'applicazione di tale addizionale nell'aliquota dello 0,2% a decorrere dal 2000;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2001 di determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2001;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2002 di determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,5 punti percentuali

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), il quale stabilisce:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativamente ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto del 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

PRESO ATTO che per quanto disposto in sede regolamentare l'addizionale comunale deve essere approvata con deliberazione consiliare sia per l'istituzione sia per la misura dell'addizionale;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell'imposta.

1) “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate

esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro.

Visto l'art. 1 comma 26 della legge 208/2015 che testualmente recita:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2016 l'aliquota nella misura unica di 0.5 punti percentuali consentendo tale limite sulla base delle stime di entrata fino ad oggi note di raggiungere il pareggio di bilancio , riservandosi la facoltà di modificare tale aliquota ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 444 della legge 228/2012 ;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica le del presente atto dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000;

Con VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di confermare, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono riportati, per l'anno 2016 l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef pari al 0,5% stabilita con deliberazioni CC n. 36/99 GC n. 3/2001 e GC n.7/2002.
2. Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti previsti dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to: Arch. GIOELLI Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n. 108 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/05/2016 al 10/06/2016.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li 26/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data _____
- Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Paola FRACCHIA